



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 61**

Riunione del 18 luglio 2012

62.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Giovanni Barchi**, n.q. di Presidente della Soliera Volley 150 ASD
- la **Soliera Volley 150 ASD**, n.p. del Presidente p.t.
- **Sara Stachezzini, Beatrice Di Tella, Chiara Sabbadini, Erica Gozzi, Laura Soncin, Giulia Tambini, Elsa Melotti, Alessia Cremonesi, Alessia Morselli, Ludovica Perillo, Chiara Poppi, Valentina Malagoli, Eleonora Vaccari, Michela Barchi, Maria Chiara Guerra, Ilaria Turci, Tatiana Irimca**

Sono presenti:

- Avv. Costanza	Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas	Martone	- Vice Presidente
- Avv. Andrea	Ordine	- Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del Presidente p.t. della Soliera Volley 150, del medesimo sodalizio e delle 17 atlete nominate in epigrafe in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Barchi Giovanni** "*per aver la Soliera Volley 150 ASD, a far data dal 20 gennaio 2012 ricevuto le prestazioni sportive durante le sedute di preparazione atletica e di allenamento delle atlete Sara Stachezzini, Beatrice Di Tella, Chiara Sabbadini, Erica Gozzi, Laura Soncin, Giulia Tambini, Elsa Melotti, Alessia Cremonesi, Alessia Morselli, Ludovica Perillo, Chiara Poppi, Valentina Malagoli, Eleonora Vaccari, Michela Barchi, Maria Chiara Guerra, Ilaria Turci, Tatiana Irimca nonostante tutte le suddette atlete fossero tesserate presso la Associazione Sportiva Dilettantistica FB Pallavolo Soliera con violazione dell'art. 10 bis Statuto Fipav; dell'art. 17 Statuto Fipav, dell'art. 19 RAT Fipav art. 22 RAT e art. 30 RAT Fipav.*"
- **Società Soliera Volley 150 nella persona del Presidente pro tempore** "*per aver la Soliera Volley 150 ASD, a far data dal 20 gennaio 2012 ricevuto le prestazioni sportive durante le sedute di preparazione atletica e di allenamento delle atlete Sara Stachezzini, Beatrice Di Tella, Chiara Sabbadini, Erica Gozzi, Laura Soncin, Giulia*



Tambini, Elsa Melotti, Alessia Cremonesi, Alessia Morselli, Ludovica Perillo, Chiara Poppi, Valentina Malagoli, Eleonora Vaccari, Michela Barchi, Maria Chiara Guerra, Ilaria Turci, Tatiana Irimca nonostante tutte le suddette atlete fossero tesserate presso la Associazione Sportiva Dilettantistica FB Pallavolo Soliera con violazione dell'art. 9 Statuto Fipav, dell'art. 10 bis Statuto Fipav; dell'art. 17 Statuto Fipav, dell'art. 2 RAT Fipav art. 22 RAT e art. 30 RAT Fipav con estensione del capo di incolpazione ex art. 55 Regolamento giurisdizionale Fipav".

- le signore **Sara Stanchezzini, Beatrice Di Tella, Chiara Sabbadini, Erica Gozzi, Laura Soncin, Giulia Tambini, Elsa Melotti, Alessia Cremonesi, Alessia Morselli, Ludovica Perillo, Chiara Poppi, Valentina Malagoli, Eleonora Vaccari, Michela Barchi, Maria Chiara Guerra, Ilaria Turci, Tatiana Irimca** “*per aver a partire dal 20 gennaio 2012 partecipato a diverse sedute di preparazione atletica e di allenamento nonostante fossero tuttetesserate presso la Associazione Sportiva Dilettantistica FB Pallavolo Soliera con violazione dell'art. 10 Statuto Fipav; dell'art. 10 bis Statuto Fipav dell'art. 17 Statuto Fipav, dell'art. 19 RAT Fipav art. 22 RAT e art. 30 RAT Fipav.*”

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 11 Luglio 2012, poi differita su richiesta del difensore dei prevenuti al 18 Luglio 2012, ove compariva, in rappresentanza di tutti gli incolpati, l'avv. Stefano Vitale in sostituzione dell'avv. Mattia Grassani.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- lette le difese degli incolpati;
- udita la difesa dell'Avv. Vitale



Premesso che

- con esposto del 20/4/2012, il Presidente della FB Pallavolo Soliera segnalava alla Procura Federale la condotta antiregolamentare tenuta dal sodalizio Soliera Volley 150 che continuava a ricevere le prestazioni sportive delle 17 atlete indicate nel capo di incolpazione, nonostante le stesse fossero tesserate con il sodalizio denunciante e nonostante il comunicato n. 14 con il quale questa Commissione aveva già condannato la Soliera Volley 150 ASD ed il Presidente Barchi per il medesimo comportamento;
- i capi di incolpazione venivano ritualmente notificati a tutti gli incolpati che venivano deferiti per le richiamate violazioni della normativa regolamentare;
- le difese opposte dagli incolpati risultano infondate e non meritano accoglimento;
- le doglianze circa l'asserita mancanza del vincolo sportivo delle atlete con il Sodalizio ASD FB PALLAVOLO SOLIERA, infatti, non possono trovare valido ingresso in questa sede dovendo, semmai, essere rivolte all'Ufficio Tesseramento e all'Organo federale competente in materia (*id est* Commissione Tesseramento Atleti);
- peraltro, le atlete risultano essere validamente vincolate con il sodalizio denunciante da molti anni (alcune sin dalla stagione sportiva 2004/2005) avendo le atlete stesse partecipato ai campionati di categoria con l'assenso degli stessi genitori esercenti la potestà genitoriale che oggi lamentano l'asserita assenza del vincolo;
- priva di pregio risulta anche la richiamata causa di esclusione della pena ex art. 51 c.p. che dovrebbe, secondo l'assunto difensivo, condurre ad una pronuncia di non luogo a sanzione;
- ebbene, a prescindere dall'inopportuno richiamo della normativa penalistica a fronte, eventualmente di scriminanti previste e tipizzate dall'Ordinamento sportivo e dalle Carte Federali, si tenta di legittimare la condotta oggetto di contestazione per il disinteresse mostrato dall'ASD FB Pallavolo Soliera (asseritamente non iscritta ad alcun campionato e/o competizione sportiva) nei confronti delle atlete incolpate, con conseguente "perdita di chance" di quest'ultime;



- tali circostanze, tuttavia, si appalesano più che altro quale “giusta causa” di scioglimento del vincolo e, quindi, dovrebbero essere incanalate nel diverso e procedimentalizzato iter federale formalizzato con la richiesta di scioglimento del vincolo, prima, in via bonaria, al sodalizio vincolante e, in caso di diniego e/o opposizione, alla Commissione Tesseramento Atleti, unico organo giurisdizionale competente a pronunciarsi circa l’eventuale svincolo;
- le dichiarazioni rese in udienza da parte dell’Avv. Vitale circa la funzione sociale svolta dalla Soliera Volley 150 nel far allenare e giocare le atlete se, da un lato, come detto, potranno essere valorizzate in sede di giudizio dinanzi la CTA, in tale sede rilevano per il tenore confessorio circa gli assunti accusatori oggetto di contestazione;
- la circostanza che le atlete abbiano preso parte a sedute di preparazione atletica e di allenamento con la Soliera Volley 150 ASD risulta pacifica, non contestata e, per quanto detto, espressamente ammessa;
- inoltre, l’esistenza del comunicato n. 14 di questa Commissione - con il quale il sodalizio Soliera Volley 150 ed il Presidente Barchi venivano sanzionati per aver fatto allenare e giocare presso il proprio sodalizio atlete vincolate con altra compagine sociale- debitamente notificato al sodalizio e passato in giudicato per difetto di impugnazione, fa emergere la piena consapevolezza del sodalizio incolpato e del Presidente dell’illegittimità del proprio contegno;
- piena consapevolezza che si riscontra anche nelle atlete di cui, tuttavia, si dovrà tenere in debito conto, in sede di quantificazione della sanzione, della minore età delle stesse e, quindi, sostanzialmente alle non appropriate scelte effettuate dai rispettivi genitori esercenti la potestà genitoriale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Barchi Giovanni la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei a far data dalla pubblicazione del presente comunicato

- delibera di infliggere a carico del sodalizio Soliera Volley 150 in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 1.200,00 a titolo di responsabilità oggettiva.



- delibera di infliggere a carico delle atlete tesserate Sara Stanchezzini, Beatrice Di Tella, Chiara Sabbadini, Erica Gozzi, Laura Soncin, Giulia Tambini, Elsa Melotti, Alessia Cremonesi, Alessia Morselli, Ludovica Perillo, Chiara Poppi, Valentina Malagoli, Eleonora Vaccari, Michela Barchi, Maria Chiara Guerra, Ilaria Turci, Tatiana Irimca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno a far data dalla pubblicazione del presente comunicato

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Roma, 30 luglio 2012